

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanza e tesoro)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente DE CINQUE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria» (1164),

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . 4

LEONARDI (DC), *relatore alla Commissione* . 3

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di

credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2

«Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» (1299)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 2

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge rinviata nella seduta del 21 settembre.

Non essendo pervenuto il prescritto parere della 5^a Commissione, propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

«Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» (1299)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 5 ottobre.

Non essendo ancora pervenuti alla Commissione i prescritti pareri, propongo di rinviare il seguito della discussione del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori in sede deliberante vengono sospesi alle ore 10,50 e vengono ripresi alle ore 13,25.

«Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria» (1164)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria».

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si iscrive nel quadro della delega legislativa assegnata al Governo per la riforma tributaria con la legge 9 ottobre 1971, n. 825.

L'articolo 12 della predetta legge prevede, tra l'altro, l'emanazione di disposizioni per il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie di alcune Regioni a statuto speciale, tra cui la Regione Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare si prevede l'emanazione di norme ordinarie, intese a modificare le disposizioni statutarie e norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato da devolvere in relazione a quelli modificati o soppressi o diversamente attribuiti con la riforma tributaria.

Tali nuove norme dovrebbero, infatti, garantire agli enti in questione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti a seguito della riforma tributaria, la quale ha soppresso i tributi erariali prima devoluti in quota fissa o variabile alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano. Fino all'emanazione di tali norme è stato applicato un regime provvisorio di finanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per assicurare a questi enti entrate sostitutive.

Ciò non ha impedito, tuttavia, che essi perdessero i legittimi vantaggi della riforma e che l'originaria impostazione della finanza regionale e provinciale, che permetteva agli enti di partecipare agli incrementi naturali dei gettiti tributari ad essi devoluti, ne uscisse alquanto alterata.

Pertanto oggi con il provvedimento al nostro esame viene formulata una proposta che potrebbe completare il quadro, assicurando il coordinamento delle entrate regionali e provinciali con il nuovo sistema tributario, cioè quello vigente. Tale proposta è stata messa a punto dal Governo di intesa con gli enti interessati, poichè tale intesa è prevista dalla legge n. 825 del 1971.

Dall'esame del testo appaiono alcuni elementi che ritengo conven-ga puntualizzare. L'articolo 1 prevede, in sostituzione del disposto statutario della Regione Trentino-Alto Adige, la sostituzione della soppressa imposta generale sull'entrata con il tributo attualmente in vigore, cioè l'IVA e, più precisamente, la sostituzione dei due decimi dell'IGE con i due decimi dell'IVA interna, maggiorata dello 0,5 decimi di quella relativa alle importazioni. Il maggiore provento che ne deriverà consentirà all'ente di avere entrate non inferiori a quelle percepite prima dell'avvento della riforma tributaria.

Con l'articolo 2 viene attribuito alle Province di Trento e Bolzano, in luogo del provento dell'imposta erariale riscossa per l'energia ed il gas ivi consumati, il solo provento dell'imposta erariale riscossa sull'energia elettrica ivi consumata. Accanto ai nuovi tributi che si dispone di devolvere alle suddette province, cioè i sette decimi dell'IVA interna ed i quattro decimi dell'IVA di importazione, più i nove decimi dell'imposta di fabbricazione sugli oneri originari ed i nove decimi degli altri tributi erariali riscossi nelle Province, esclusi solo quelli di spettanza regionale o di altri enti pubblici, si conferma la devoluzione di quelli non soppressi dalla riforma e che restano pertanto in vigore.

L'articolo 3 accorpa in un'unica disposizione tutti i tributi devoluti in quota fissa, vengono così sostituiti automaticamente tutti i tributi soppressi, cioè la ricchezza mobile, la complementare eccetera, con quelli nuovi, cioè l'Irpef e l'Irpeg; inoltre viene completata la revisione dell'ordinamento finanziario degli enti in questione diretto ad assicurare agli stessi risorse sufficienti al finanziamento delle proprie funzioni il cui quadro normativo, con l'emanazione delle ultime norme di attuazione dello statuto, risulta ormai completo.

L'articolo 4 provvede a sostituire l'articolo 78 dello statuto che concerne l'attribuzione alle province di una quota variabile di tributi erariali. Tale quota è rapportata alla misura massima di quattro decimi del gettito dell'IVA all'importazione, riscossa nel territorio regionale, ripartita nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano.

L'articolo 5 è inteso a disciplinare le modalità di attribuzione alle province dei fondi speciali e dei finanziamenti recati da leggi settoriali.

Di particolare interesse è poi la clausola contenuta nell'articolo 6, clausola che in caso di modifiche delle disposizioni comunitarie disciplinanti l'IVA all'importazione, ovvero in caso di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali che abbia incidenza sul gettito, garantisce alle province la sostituzione del gettito soppresso o modificato mediante riferimento, quanto alla determinazione della quota fissa e variabile, a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale, da individuare d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte della Regione e delle Province.

Con l'articolo 7 viene ampliata la competenza legislativa delle Province in materia di finanza locale, estendendola dalle semplici autorizzazioni al finanziamento dei comuni, ambito nel quale le Province, secondo quanto previsto dall'articolo 8, dovranno sostituire completamente lo Stato.

L'articolo 9 attribuisce alle Province la potestà impositiva che oggi è assegnata alla Regione per le imposte e tasse sul turismo e l'articolo 10 la estende nell'ambito delle competenze delle Province secondo i principi del sistema tributario dello Stato e nell'ambito delle materie di propria competenza.

L'attuazione di queste disposizioni comporterà un onere di 3.698 miliardi per il 1988, di 3.940 miliardi per il 1989, di 4.201 miliardi per il 1990, la cui copertura è peraltro indicata nell'articolo 13 del disegno di legge in esame.

Trattandosi di una questione squisitamente tecnica, prevista peraltro dalla legislazione, ritengo di dover sollecitare la rapida approvazione del disegno di legge, tenendo conto, inoltre che questa approvazione può rappresentare un momento di attenzione del Governo verso i problemi di quelle regioni, le quali saranno interessate da elezioni ormai prossime.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione puntuale. Dichiaro aperta la discussione generale.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, io invito senz'altro la Commissione ad approvare il disegno di legge in

esame. A nome del Governo intendo anticipare un emendamento all'articolo 12, per quanto riguarda il conguaglio, facendo riferimento non solo alle quote fisse ma anche alle quote variabili dei tributi, e questo è concordato per la verità con le Province e con la Regione, perchè già noi faremo un acconto di anticipazione sui tempi di approvazione di questo provvedimento con riferimento anche alle quote variabili e quindi si tratta soltanto di un problema di copertura.

L'emendamento al comma 3 dell'articolo 12 propone pertanto di aggiungere le parole «e variabili» dopo le parole: «delle quote fisse».

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della 5^a e della 10^a Commissione, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.